

Comunità Montana dell'Appennino Forlivese

Sede: Via IV Novembre n. 12 - 47016 Predappio (FC)

Partita IVA e Codice fiscale: 80005840402

Telefono: 0543/926016 – 0543/926028

Telefax: 0543/923141

Indirizzo e-mail: proto@cmaf.fc.it

Rep. n. B62

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

L'anno duemilatredici, il giorno 30 (trenta) del mese di Aprile presso la sede della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese in Predappio (FC), Via IV Novembre, n. 12

TRA

- Il **COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA** (cod. fisc. 80002330407), rappresentato dal Sindaco pro tempore Bergamaschi Pierangelo, nato a Civitella di Romagna (FC) il 01/11/1962, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Civitella di Romagna, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2013 esecutiva;
- Il **COMUNE DI GALEATA** (cod. fisc. 80003190404), rappresentato dal Commissario Straordinario Michele Truppi, nato a Asti (AT) il 20/01/1969, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Galeata, autorizzato in forza della deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 28.03.2013 esecutiva;
- Il **COMUNE DI MELDOLA** (cod. fisc. 80007150404), rappresentato dal Sindaco pro tempore Zattini Gian Luca, nato a Forlì (FC) il 12/04/1955, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Meldola autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2013 esecutiva;
- Il **COMUNE DI PREDAPPIO** (cod. fisc. 80008750400), rappresentato dal Sindaco pro tempore Frassinetti Giorgio, nato a Forlì (FC) il 29/09/1964, la quale interviene ed agisce

nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Predappio, autorizzata in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.03.2013 esecutiva;

- Il **COMUNE DI PREMILCUORE** (cod. fisc. 80002530402), rappresentato dal Sindaco pro tempore Capacci Luigi, nato a Premilcuore (FC) il 24/01/1941, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Premilcuore, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 8 del 25.03.2013, esecutiva;
- Il **COMUNE DI SANTA SOFIA** (cod. fisc. 80008900401), rappresentato dal Sindaco pro tempore Foietta Flavio, nato a Santa Sofia (FC) il 29/07/1951, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Santa Sofia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2013, esecutiva;

E

- **LA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**, (cod. fisc. 80005840402), rappresentata dal Presidente pro tempore Bergamaschi Pierangelo, nato a Civitella di Romagna (FC) il 01/11/1962, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese, autorizzato in forza della deliberazione della Consiglio dell'Ente n. 8 del 02.04.2013 esecutiva;

PREMESSO CHE

- La Regione Emilia Romagna con la legge n. 10/08 introduce misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e Comunità montane;

- l'art. 11 della legge n. 10/08, la Regione indica che il conferimento volontario alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni di funzioni comunali deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l'utenza;

- art. 23 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, all'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici";

- art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012;



- art. 29 comma 11-ter del D.L. 29.12.2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, ha posticipato il termine sopra indicato al 31 marzo 2013;
- art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94 ha stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, tramite il mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- art. 1 del D.L. 6 luglio n.95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296

ATTESO CHE:

- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti le procedure di affidamento in appalto o in concessione per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture può produrre un effettivo miglioramento dell'efficienza operativa nel settore, oltre che attraverso una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali anche attraverso la razionalizzazione degli acquisti e degli approvvigionamenti, ottenendo così condizioni di maggior favore da parte degli operatori economici e l'uniformità procedurale a vantaggio della chiarezza dell'azione amministrativa;

il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato al conferimento alla Comunità Montana dei medesimi e alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui allo statuto della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese;

i Comuni componenti la Comunità Montana dell'Appennino Forlivese hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale di Committenza, con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Civitella di Romagna:	delibera Consiliare n. 21 del 08.04.2013
Comune di Galeata:	delibera Commissario Straordinario n. 5 del 28.03.2013
Comune di Meldola:	delibera Consiliare n. 17 del 29.04.2013
Comune di Predappio:	delibera Consiliare n. 22 del 27.03.2013
Comune di Premilcuore:	delibera Consiliare n. 8 del 25.03.2013
Comune di Santa Sofia:	delibera Consiliare n. 13 del 28.03.2013

- con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 *(Oggetto della convenzione)*

1. È istituita la Centrale di Committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto in specifiche norme di settore, per i soggetti sottoscrittori di questa convenzione ricadenti territorialmente nella Comunità Montana dell'Appennino Forlivese (di seguito denominata semplicemente Comunità Montana);
2. la Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 163/2006 e s.m., è costituita presso la Comunità Montana.
3. Tale servizio gestirà le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per le quali la normativa vigente, ovvero l'autonoma scelta degli enti aderenti, preveda l'esperimento di una procedura di gara previa pubblicazione di bando o con lettera di invito. Vi rientrano a titolo esemplificativo le procedure aperte, ristrette, negoziate, gli affidamenti in economia-cottimo fiduciario.
4. In ogni caso le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, verranno effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in premessa espressamente richiamate.

Art. 2 *(Enti partecipanti)*

1. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono i seguenti: i Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la Comunità Montana dell'Appennino Forlivese.
2. Altri Comuni potranno aderire successivamente alla presente convenzione ed essere ammessi a partecipare alla gestione associata del Servizio.

Art. 3 *(Funzioni, attività e servizi svolti dalla Centrale di Committenza)*

1. Le funzioni e i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti associati e delle procedure di gara, dalla predisposizione del bando, fino alla predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, dopo aver certificato la regolarità della documentazione successiva al verbale di aggiudicazione provvisoria.
2. L'ambito di operatività della centrale di committenza è relativa all'appalto dei lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi;
3. Le attività della centrale di committenza saranno operative a far tempo dalla sottoscrizione della presente convenzione;
4. Da tale data la Comunità Montana assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.1, qualora alla data di cui al precedente comma non sia già stato pubblicato il bando o inviata la lettera di invito.
5. Non sono ammissibili adesioni parziali alla presente convenzione.



Art. 4
(Funzioni di competenza della Centrale di Committenza)

1. Sarà compito della Centrale di Committenza provvedere a:
 - proporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio;
 - acquisire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare corredata del progetto esecutivo ed annessi capitolati tecnici;
 - predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
 - acquisire dai responsabili dei singoli Comuni, l'elenco delle ditte da invitare nei casi di gare informali;
 - omogeneizzazione degli atti e dell'iter procedurale degli Enti;
 - adeguamento e semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
 - costante e adeguato aggiornamento legislativo e formativo;
 - nominare le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
 - procedere all'aggiudicazione provvisoria;
 - adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva fermo restando l'assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell'Ente interessato;
 - trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara riservandosi successiva comunicazione di efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva;
 - gestione del contenzioso;
 - svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte.
2. La Centrale di Committenza al ricevimento della determina a contrarre sopra indicata, prima di avviare qualsiasi procedimento, verificherà se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010. In tal caso la Centrale di Committenza ne darà comunicazione all'Ente interessato.

Art. 5
(Funzioni di competenza dei Comuni)

1. Rimane di competenza dei singoli Comuni aderenti:
 - la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006;
 - la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
 - la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
 - la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo con esclusione di quanto detto all'articolo successivo;
 - tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale di Committenza della presente convenzione.
2. I Comuni aderenti si impegnano a:
 - rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la Centrale di Committenza così come definiti nel regolamento di cui all'art. 4;
 - mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto

della presente convenzione. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni, rimangono di proprietà degli stessi e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario;

a comunicare alla Centrale di Committenza, entro il 30 Novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo.

Art. 6

(Acquisizione di servizi e forniture similari)

1. Per l'acquisizione di forniture e servizi similari che possono interessare due o più Enti aderenti, qualora ritenuto conveniente dagli stessi, le attività di nomina del responsabile del procedimento, di progettazione, di stipula del contratto, di esecuzione e di collaudo potranno essere svolte in tutto o in parte dalla Centrale di Committenza.
2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 agirà in stretta collaborazione con i responsabili degli uffici dei singoli Enti che avrebbero dovuto provvedere in maniera autonoma per l'acquisizione del servizio o della fornitura.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 7

(Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La Centrale di Committenza è operativa presso la Comunità Montana;
2. Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della centrale di committenza con le proprie strutture, adegueranno i propri regolamenti ove necessario.

Art. 8

(Dotazione organica)

Per la concreta attuazione della convenzione in oggetto, si impiega la seguente dotazione organica:

Ruolo	Nominativo
Responsabile Centrale di Committenza	Luciano Torricella
Titolare di Posizione Organizzativa / Responsabile del procedimento interno del Comune/Comunità Montana *	Comune di Civitella di Romagna Comune di Comune di Galeata Comune di Meldola Comune di Predappio Comune di Premilcuore



	Comune di Santa Sofia Comunità Montana dell' Appennino Forlivese
Collaboratore Amministrativo/ Responsabile di procedimento Comunità Montana	

Il personale sopra indicato, sarà impiegato in misura direttamente proporzionale alle competenze, ai programmi e alle attività da realizzare da ciascuna Amministrazione aderente;
Eventuali modifiche delle risorse umane utilizzate (sia dal punto di vista numerico che di categoria), non comporteranno modifiche alla presente convenzione.

Art. 9

(Compiti del Responsabile del Procedimento di Progetto)

Al Responsabile del Procedimento di Progetto competono i seguenti adempimenti:

- **Inoltrare** alla Centrale di Committenza la richiesta di predisposizione della gara opportunamente corredata:
 - dall'atto di approvazione e validazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (anche su supporto informatico);
 - dal provvedimento della nomina del Responsabile del Procedimento di Progetto;
 - dal codice CUP (codice unico di progetto) e dal CIG (codice identificativo gara) da loro assegnato, così come previsto per legge;
 - dalle indicazioni ritenute utili in merito alla modalità di svolgimento della gara;
- **Restituire** alla Centrale di Committenza copia del bando, sottoscritto per condivisione, unitamente agli atti correlati;
- **Richiedere** il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla GURI, GUCE e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, e provvedere a relativo impegno e alla liquidazione;
- **Procedere** al pagamento della tassa di gara all'Autorità di vigilanza così come previsto per legge;
- **Fornire** indicazioni utili per la composizione della Commissione;
- **Trasmettere** alla SUA copia delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
- **Provvedere** all'espletamento di sopralluoghi in fase di presa visione;
- **Procedere** all'impegno e alla liquidazione delle somme dovute alla Centrale di Committenza per spese di gestione. Il versamento per l'attivazione della procedura di gara andrà effettuato presso la tesoreria della Comunità Montana, con la seguente causale : " Gara per

Qualora ricorrano le condizioni per trasmettere gli atti attraverso posta elettronica certificata, le attività sopra citate verranno assicurate con l'uso esclusivo di tale sistema.


Art. 10

(Compiti del Responsabile Unico di procedimento Centrale di Committenza)

C.F.: 80005840402 - Via IV Novembre, 12 - 47016 PREDAPPIO (FC)
TEL. CENTRALINO 0543/926011 FAX 0543/923141

Il Responsabile Unico di Procedimento della Centrale di Committenza, avvalendosi dell'attività del Collaboratore Amministrativo, realizza i seguenti adempimenti:

- **Ricevere** apposita richiesta di predisposizione della gara con allegati i seguenti documenti necessari per l'elaborazione del bando:
 - atto di approvazione del progetto con tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente;
 - il provvedimento di nomina del Responsabile di Progetto;
 - il codice CUP e CIG assegnato;
- **Verificare** la completezza degli atti;
- **Acquisire** agli atti il progetto e **attivare** la procedura d'appalto;
- **Procedere** alla redazione del bando di gara completo del disciplinare con la previsione delle clausole impegnative e di risoluzione e della modulistica in genere;
- **Procedere** alle pubblicazioni previste dalla normativa comprese quelle sul sito della Comunità Montana e dell'Ente interessato, dopo la restituzione da parte dell'Ente interessato del bando e relativi allegati, sottoscritti dal Responsabile di Progetto per condivisione;
- **Mettere** a disposizione delle imprese richiedenti tutta la documentazione tecnica relativa alla gara - **assicurare** tutte le necessarie informazioni - **concordare** con il Responsabile di Progetto le modalità per la presa visione;
- **Nominare la commissione di gara**, dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte, tenuto conto delle indicazioni dell'Ente richiedente;
- **Effettuare** le verifiche disposte dalla commissione di gara circa i requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006.
- **Provvedere** agli adempimenti circa l'eventuale anomalia dell'offerta ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
- **Richiedere** i documenti a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
- **Provvedere** a trasmettere l'aggiudicazione definitiva, unitamente ai documenti acquisiti;
- **Comunicare** gli esiti definitivi alle imprese partecipanti alla gara;
- **Curare** la fase della informazione sull'esito della gara secondo le modalità di pubblicazione del bando;
- **Inviare** agli Enti interessati, alla fine di ciascun anno finanziario e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo, una comunicazione relativa alle spese di gestione tecnico ed economica del servizio.



*Art. 11
(Commissione di gara)*

La Commissiona di gara è composta:

- dal Presidente,
- da n. 2 funzionari esperti.

**CAPO III
RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

C.F.: 80005840402 – Via IV Novembre, 12 – 47016 PREDAPPIO (FC)
TEL. CENTRALINO 0543/926011 FAX 0543/923141

Art. 12
(Decorrenza e durata della convenzione)

La convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata di 5 anni, ed è prorogabile mediante manifestazione di volontà degli enti aderenti.

Art. 13
(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Centrale di Committenza sono a carico degli enti che richiedono l'indizione delle gare d'appalto.
2. Il Responsabile del Procedimento di Progetto interessato individuerà preventivamente nei quadri economici di progetto d'appalto e/o acquisizione, alla voce "Spese Generali" l'ammontare dei fondi da trasferire alla stazione unica appaltante.
L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara **secondo le seguenti percentuali:**
 - per importi fino a € 1.000.000,00 la percentuale dell'1%;
 - per importi oltre a € 1.000.000,00 la percentuale dell'1% fino a € 1.000.000,00 e la percentuale dell'0,5% per la parte eccedente;
3. Le spese di pubblicazione rimangono a carico degli enti interessati all'appalto.
4. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia agli enti aderenti alla convenzione, come segue:
 - in caso di disavanzo di gestione, presunto si da comunicazione motivata ai Comuni aderenti entro il 15 ottobre dell'anno di riferimento proponendo, contemporaneamente alla Giunta della CMAF, il relativo piano di copertura della spesa. In mancanza di accordo si ripartisce la spesa, non coperta dalle entrate previste, in proporzione al numero di gare espletate e all'importo a base d'asta delle stesse che la centrale di committenza ha effettuato per ciascun Comune utilizzando, per i due parametri sopracitati, un peso del 50%.
 - in caso di avanzo di gestione, la Comunità Montana trattiene eventuali eccedenze finanziarie, per far fronte a costi di gestione dell'anno successivo e sostenere eventuali procedimenti di contenzioso; i costi relativi a tali risorse saranno sottoposte annualmente all'esame della Giunta della Comunità Montana per ulteriori valutazioni e utilizzi.

Art. 14
(Beni e strutture)

La sede della Centrale di Committenza è individuata nei locali di Via IV Novembre n. 12, Predappio (FC) presso la Comunità Montana che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Art. 15
(Relazione sull'attività svolta)

La competenza per la verifica del funzionamento della Centrale di Committenza, è della Giunta della Comunità Montana, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

CAPO IV



DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Clausole di adesione)

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, la Comunità Montana potrà stipulare convenzioni con altri Enti o soggetti privati, quest'ultimi quanto tenuti all'osservanza in tutto o in parte del codice dei contratti, per l'erogazione di servizi di competenza della Centrale di Committenza.
2. Gli enti che la sottoscrivono rinunciano espressamente alla facoltà di attivare procedure di appalto di lavori o forniture di beni e servizi.
3. L'adesione alla Centrale di Committenza comporta l'annullamento delle precedenti intese e/o protocolli sottoscritti in materia.

Art. 17

(Recesso e revoca)

Ogni Comune può revocare il conferimento del servizio in oggetto, con provvedimento motivato, non prima di anni 1 dalla stipula del presente atto.

Il provvedimento di revoca deve essere assunto almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha valore dall'anno successivo.

Non è consentito il recesso parziale della funzione dalla presente convenzione.

Art. 18

(Controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 19

(Contenzioso)

Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza della Comunità Montana.

Art. 20

(Registrazione)

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21

(Disposizioni transitorie)



Per il primo anno di funzionamento della Centrale di Committenza, il termine per l'inoltro, da parte dei Comuni aderenti, della comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 5 relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nel secondo semestre 2013, è fissato al 30 maggio 2013.

La presente convenzione consta di n. 11 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
del **COMUNE DI CIVITELLA DI R.**

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
del **COMUNE DI GALEATA**


Il SINDACO
del **COMUNE DI MELDOLA**

Il SINDACO
del **COMUNE DI PREDAPPIO**

Il SINDACO
del **COMUNE DI PREMILCUORE**

Il SINDACO
del **COMUNE DI SANTA SOFIA**

Il PRESIDENTE
della **COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**



Predappio, li 30 aprile 2013

DICHIARAZIONE CONGIUNTA:

"Il disposto di cui all'art. 16, comma 2, della presente convenzione non si applica al Comune di Predappio, che, pertanto, nel rispetto del principio di programmazione, valuterà autonomamente quali procedure di gara affidare alla CUC e quali viceversa verranno gestite direttamente dal Comune."

Il SINDACO
del **COMUNE DI PREDAPPIO**

"Il disposto di cui all'art. 16, comma 2, della presente convenzione non si applica al Comune di Meldola, che, pertanto, nel rispetto del principio di programmazione, valuterà autonomamente quali procedure di gara affidare alla CUC e quali viceversa verranno gestite direttamente dal Comune."

Il SINDACO
del **COMUNE DI MELDOLA**

